

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A. – ID 2936

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

1) Domanda

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.2 del Disciplinare, dal momento che il decennio di riferimento è 17/03/2016 - 17/03/2026, si chiede di confermare che il requisito possa considerarsi soddisfatto indicando polizze/contratti sottoscritti nel periodo giugno 2025 - marzo 2026 e ancora in corso, il cui importo complessivo per il periodo di riferimento sia pari all'importo indicato nel suddetto articolo, oppure si chiede di confermare che per servizi analoghi a quelli del corrispondente lotto di interesse, in assenza di un ramo ministeriale specifico per il Cyber Risk, si possa far riferimento al ramo assicurativo di afferenza secondo il Codice delle Assicurazioni Private ai sensi del D.lgs. 209/2005 s.m.i. In particolare, per il ramo danni, chiediamo conferma che per il lotto Cyber Risk si possa fare riferimento al ramo 13 (Responsabilità civile generale);

Risposta

Non si conferma e si rimanda a quanto previsto al par. 6.2 del Disciplinare di gara.

2) Domanda

Si chiede di confermare che, quanto indicato all'art. 6.3 "Requisiti in caso di partecipazione a più lotto", ed in particolare quanto di seguito riportato: "*il concorrente singolo nonché, i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e le consorziate esecutrici dovranno produrre una domanda di partecipazione e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa*", trattasi di refuso. Pertanto, chiediamo di confermare che, anche in caso di partecipazione a più lotti, si debba produrre una sola domanda di partecipazione e un DGUE, contenenti l'indicazione dei lotti di interesse.

Risposta

Non si conferma. Come riportato al par. 6.3 del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione a più lotti

“- il concorrente singolo nonché, i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e le consorziate esecutrici dovranno produrre una domanda di partecipazione e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa;

- in caso di RTI e Consorzi composti dalle stesse imprese per ogni Lotto ciascuna impresa dovrà produrre una domanda di partecipazione e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa;

- nell'ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l'impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al quale intendono partecipare, producendo tante domande di partecipazione e tanti DGUE, specificando per ogni Lotto la forma di partecipazione, l'eventuale ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all'interno del RTI/Consorzio."

3) Domanda

Non è rinvenibile nella documentazione di gara il file dell'offerta tecnica.

Risposta

Si chiarisce che, come previsto al par. 15 del Disciplinare di gara, l'offerta tecnica viene generata automaticamente dal Sistema a seguito dell'inserimento dei criteri tabellari migliorativi.

4) Domanda

Ai fini di una corretta valutazione del rischio chiediamo se:

- a) il territorio comunale è attraversato e/o è in prossimità di corsi d'acqua? in caso affermativo fornire i dettagli;
- b) L'Ente ha valutato il rischio alluvione, identificando le aree a rischio di allagamento e la potenziale gravità del danno?
- c) L'Ente, con la presente polizza, intende assicurare edifici con locali interrati o seminterrati?
- d) In caso affermativo, l'Ente assicura beni particolarmente vulnerabili (es. archivi cartacei, opere d'arte)?
- e) L'Ente adotta una o più misure di mitigazione del rischio allagamento / inondazione / alluvione?
- f) L'ente ha predisposto un piano di protezione di emergenza che includa le procedure da seguire in caso di allagamento, come l'evacuazione e la chiamata dei soccorsi.

Risposta

Con riferimento al **sub quesito a)**, si precisa che il territorio comunale in cui insiste il patrimonio immobiliare oggetto di copertura è quello di Roma Capitale a cui si rinvia per l'assunzione del rischio.

Con riferimento al **sub quesito b)**, si precisa che il rischio è stato oggetto di valutazione ai fini del trasferimento dello stesso al mercato assicurativo.

Con riferimento al **sub quesito c)**, si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.

Con riferimento al **sub quesito d)**, si precisa che i beni oggetto di copertura sono elencati all'interno del Capitolato tecnico di gara.

Con riferimento al **sub quesito e)**, si conferma che Consip S.p.A. adotta misure idonee a ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento, inclusa l'attivazione di una copertura Cat/Nat.

Con riferimento al **sub quesito f)**, si conferma.

5) Domanda

Facciamo rilevare che nel capitolato all'art. 17 di pag.18 calcolo del premio è riportato quale valore fabbricato l'importo di € 20.125.000 di contro nella sezione 4 art.1 partita assicurate a pag. 44 è riportato quale valore del fabbricato l'importo di € 18.230.000.

Chiediamo chiarimento sul corretto importo.

Risposta

Trattasi di mero refuso; l'importo da considerare è quello riportato all'art. 17 "Calcolo del premio" del Capitolato tecnico, così come confermato anche al par. 16 "Offerta economica" del Disciplinare di gara.

6) Domanda

Si richiede l'elenco immobili con indicazione della destinazione d'uso, valore di ricostruzione e MUR.

Risposta

Si precisa che trattandosi di una copertura strutturata per capitali e non rischi nominati, il dato non è necessario ai fini della quotazione del rischio.

7) Domanda

(PER TUTTI I LOTTI) La Vs. disponibilità, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta

Sarà consentito all'aggiudicatario proporre, ove necessario, una diversa clausola di Polizza che sarà oggetto di apposita valutazione ed eventuale accettazione da parte di Consip S.p.A.

8) Domanda

La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PROFESSIONALE, TUTELA LEGALE e D&O della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Risposta

Sarà consentito all'aggiudicatario proporre, ove necessario, una diversa clausola di Polizza che sarà oggetto di apposita valutazione ed eventuale accettazione da parte di Consip S.p.A.

9) Domanda

Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

Risposta

Alla data odierna, Consip S.p.A. non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

10) Domanda

Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

Risposta

Alla data odierna, non sono previsti, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

11) Domanda

Per il lotto RC GENERALE, chiediamo la Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima

Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;

(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

Risposta

Sarà consentito all'aggiudicatario proporre, ove necessario, una diversa clausola di Polizza che sarà oggetto di apposita valutazione ed eventuale accettazione da parte di Consip S.p.A. Si precisa, inoltre, che i danni derivati da rischio Cyber afferiscono ai lotti 5 e 6.

12) Domanda

Per i lotti CYBER RISK, chiediamo la Vs disponibilità a poter inserire nel Capitolato di polizza, in caso di aggiudicazione, la seguente appendice di esclusione:

Appendice esclusione Guerra e Terrorismo

1. L'Assicuratore non può essere ritenuto responsabile ai sensi della Sezione di Copertura Responsabilità Civile Sicurezza e Privacy, della Sezione di Copertura Gestione di Eventi, della Sezione di Copertura Interruzione della Rete o della Sezione di Copertura Attacchi Informatici a Scopo Estorsivo per qualsivoglia Perdita derivante da, basata su o attribuibile a:

(i) una Guerra;

(ii) un'Operazione Cibernetica effettuata nell'ambito di una Guerra; o

(iii) un'Operazione Cibernetica che determini uno Stato Colpito,

fermo restando, tuttavia, che il punto (iii) immediatamente precedente non si applicherà a un'Operazione Cibernetica su un Sistema Informatico utilizzato da un Assicurato o dai suoi fornitori terzi di servizi che non sia fisicamente situato in uno Stato Colpito.

2. Le seguenti definizioni si applicano esclusivamente alla presente appendice. In caso di incongruenza tra una definizione riportata di seguito e una definizione dello stesso termine contenuta in qualsivoglia altra parte della polizza, per l'interpretazione della presente appendice si applicherà la definizione riportata di seguito:

Per Sistema Informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, infrastruttura cloud o microprocessore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e qualunque dispositivo associato di input, output, archiviazione dati, attrezzatura di rete o struttura di backup.

Per Operazione Cibernetica si intende l'utilizzo di un Sistema Informatico da parte di uno Stato sovrano, sotto la sua direzione o sotto il suo controllo, al fine di interrompere, negare l'accesso, compromettere, manipolare o distruggere le informazioni contenute in un Sistema Informatico di un altro Stato sovrano o situato in un altro Stato sovrano.

Per Servizi Essenziali si intendono i servizi fondamentali per il mantenimento delle funzioni vitali di uno Stato sovrano, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istituzioni finanziarie e le relative infrastrutture del mercato finanziario, i servizi sanitari o i servizi di pubblica utilità.

Per Stato Colpito si intende uno Stato sovrano dove un'Operazione Cibernetica abbia compromesso:

- (i) il funzionamento dello Stato sovrano stesso a causa di un'interruzione critica della disponibilità, dell'integrità o della fornitura di Servizi essenziali in tale Stato sovrano; oppure
- (ii) la sicurezza o la difesa dello Stato sovrano stesso, a condizione, tuttavia, che uno Stato Colpito non derivi da un attacco o da una serie di attacchi correlati, che colpiscano esclusivamente l'Assicurato.

Per Guerra si intende un conflitto armato che implica l'uso della forza fisica:

- (i) da parte di uno Stato sovrano contro un altro Stato sovrano; oppure
- (ii) nell'ambito di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, azione militare o usurpazione di potere, a prescindere dalla dichiarazione di guerra.

3. Nel determinare l'attribuzione della responsabilità di un'Operazione Cibernetica, le parti possono tenere conto di qualunque prova disponibile sull'identità dell'autore o degli autori e/o dello Stato o degli Stati responsabili di un'Operazione Cibernetica, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, qualsivoglia dichiarazione di attribuzione da parte del governo di uno Stato Colpito o di qualsiasi altro Stato.

Risposta

Sarà consentito all'aggiudicatario proporre, ove necessario, una diversa clausola di Polizza che sarà oggetto di apposita valutazione ed eventuale accettazione da parte di Consip S.p.A.

13) Domanda

Chiediamo di trasmettere elenco immobili aggiornato comprensivo di:

- valore

- ubicazione
- destinazione d'uso.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla domanda n. 6.

14) Domanda

Chiediamo di conoscere l'aliquota provvigionale per ciascun lotto da retrocedere alla società di brokeraggio.

Risposta

Come disciplinato dall'articolo "Clausola intermediari" dei Capitolati tecnici di gara, *"l'opera del Broker sarà remunerata direttamente da CONSIP S.p.A., sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra la stessa e il Broker"*. Si precisa, pertanto, che la percentuale di provvigioni riconosciute al broker, sarà interamente a carico di Consip S.p.A.

15) Domanda

Chiediamo premi e assicurato in corso per ciascun lotto eccetto il lotto D&O.

Risposta

Si rimanda alla documentazione di gara della precedente iniziativa pubblicata sul sito Consip al seguente link: <https://www.consip.it/bandi/gara-coperture-assicurative-per-consip-2023-2026>

16) Domanda

Dal Disciplinare di gara si rileva che il lotto D&O di I eccesso è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con conseguente possibilità per i concorrenti di formulare varianti/migliorie tecniche, mentre i lotti D&O di II e III eccesso risultano aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo.

Al contempo, il Disciplinare precisa che, trattandosi di coperture di II e III rischio, le stesse seguono le disposizioni normative del primo rischio, andando ad integrare, a livello di massimale, quanto previsto nella polizza che precede.

Tanto premesso, si chiede di voler confermare se, per i lotti D&O di II e III eccesso, il riferimento alla "polizza che precede" debba intendersi:

1. esclusivamente allo schema/capitolato di polizza posto a base di gara per il lotto precedente;
- oppure

2. al testo contrattuale finale risultante dall'aggiudicazione del lotto precedente, comprensivo anche delle eventuali migliorie o varianti tecniche offerte dall'aggiudicatario.

Si chiede inoltre, ove fosse corretta la seconda interpretazione, come venga garantita ai concorrenti dei lotti di II e III eccesso la piena conoscibilità *ex ante* delle condizioni contrattuali effettivamente applicabili, considerato che tali lotti sono aggiudicati al minor prezzo e che eventuali modifiche al testo del lotto precedente potrebbero incidere sul perimetro del rischio assunto.

A titolo meramente esemplificativo, si rappresenta che eventuali modifiche apportate in sede di offerta tecnica al lotto precedente su clausole quali recesso per sinistro, definizioni, estensioni di garanzia o altre condizioni normative potrebbero determinare un'alterazione sostanziale del contenuto contrattuale dei lotti successivi, non conoscibile al momento della formulazione dell'offerta economica.

Si chiede pertanto di chiarire:

- quale sia il testo normativo di effettivo riferimento per i lotti D&O di II e III eccesso ai fini della formulazione dell'offerta;
- se eventuali migliorie/varianti tecniche offerte sul lotto precedente si estendano automaticamente anche ai lotti successivi;
- in caso affermativo, con quali modalità tale circostanza venga resa conoscibile e opponibile ai concorrenti dei lotti aggiudicati al minor prezzo.

Risposta

Si precisa che, con riferimento ai rischi multilayer, le coperture di II e III rischio seguono specularmente le disposizioni del I rischio, ivi comprese eventuali migliorie offerte dall'aggiudicatario di quest'ultima, limitandosi ad integrare esclusivamente il massimale assicurato. Tale struttura è coerente con la natura delle coperture in eccesso e costituisce un effetto strutturale della configurazione multilayer; le condizioni contrattuali rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta economica per i lotti di II e III rischio sono definite e conoscibili *ex ante* sulla base della documentazione di gara, ovvero, della tabella di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara (criteri tabellari).

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott. Gianandrea Greco)